

**COMUNE DI SEGRATE**  
**(Prov. di Milano)**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL **DIFENSORE CIVICO****  
**NEL COMUNE DI SEGRATE**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 17.02.2000)  
(Modificato con deliberazioni consiliari n. 59 in data 20.05.2003 e n. 123 in data 21.12.2005)

<i>Art.1 Oggetto</i>	3
<i>Art.2 Finalità</i>	3
<i>Art. 3 Compiti e modalità d'intervento</i>	3
<i>Art. 4 Diritto di accesso</i>	4
<i>Art 5 Inadempienze</i>	4
<i>Art 6 Conclusione dell'intervento</i>	4
<i>Art.7 Rapporti con gli organi</i>	4
<i>Art.8 Ufficio del Difensore civico</i>	5
<i>Art. 9 Indennità di carica</i>	5
<i>Art. 10 Elezioni del Difensore Civico</i>	5
<i>Art. 11 Requisiti per l'elezione</i>	5
<i>Art. 12 Emanazione del Bando</i>	6
<i>Art 13 Entrata in carica</i>	6
<i>Art. 14 Casi d'esclusioni</i>	6
<i>Art. 15 Cessazione dalla carica</i>	7
<i>Art. 16 Disposizioni finali</i>	7

## **Art.1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione e il funzionamento del Difensore Civico nel comune di Segrate, in attuazione delle disposizioni di legge vigenti e dello Statuto comunale.

## **Art. 2**

### **Finalità**

Il Difensore Civico è garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale e della legalità degli atti di giunta e di consiglio, nei casi previsti dalla legge. In conformità ai principi di equità ed efficienza, in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Segrate, provvedendo alla tutela, non giurisdizionale, dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi.

Il Difensore Civico interviene inoltre a garanzia della piena realizzazione dei diritti d'informazione, d'accesso agli atti e di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al procedimento amministrativo.

Al Difensore Civico possono ricorrere per far valere le loro ragioni:

- ◆ I cittadini singoli o associati, residenti o dimoranti e chiunque abbia un legittimo interesse da far valere o fondate ragioni di dolersi per comportamenti o inerzie dell'amministrazione Comunale e degli Enti Aziende o Società, Istituzioni e Consorzi dipendenti o controllati dal Comune o dallo stesso partecipanti.
- ◆ I consiglieri comunali, per le materie previste dalla legge (127/97 Art. 17).

## **Art. 3**

### **Compiti e modalità d'intervento**

1. Il Difensore Civico interviene di propria iniziativa o su richiesta, anche verbale, dei soggetti interessati di cui all'Art. 2, in presenza di casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, negligenze, irregolarità, omissioni dell'Amministrazione Comunale, delle società collegate o degli uffici, nell'esercizio della loro attività amministrativa.
2. Il Difensore Civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata o da lui promossa. L'Istruttoria preliminare deve concludersi con un parere formale di cui è data comunicazione all'interessato motivandone l'eventuale rigetto.
3. Il Difensore Civico informa contestualmente il responsabile del procedimento dell'avvio dell'istruttoria, quest'ultimo è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e i tempi concordati con il Difensore Civico.
4. L'esame della pratica, che può essere anche congiunto, ha lo scopo di accertare lo stato dei fatti e di ricercare gli eventuali correttivi che assicurino la legittimità dell'atto o provvedimento e rimuovano gli ostacoli eventuali.
5. Nel completamento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi gli organi devono tenere conto delle osservazioni del Difensore Civico. Qualora tali osservazioni non siano recepite gli stessi organi devono darne adeguata e formale motivazione.
6. Il Difensore Civico nelle materie sulle quali ricade il suo potere d'intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante. L'Amministrazione è tenuta a convocare l'istante con la presenza del Difensore Civico. Nel corso del tentativo di

conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

7. Il Difensore Civico non può intervenire su atti di contenuto meramente politico (o su quelli avverso i quali sia stato prodotto ricorso davanti agli organi di giustizia).
8. Tutti gli atti di pertinenza dell'attività del Difensore Civico devono essere protocollati.

#### **Art. 4** **Diritto di accesso**

1. Il Difensore Civico esercita tutte le facoltà riguardanti il diritto d'accesso, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. In particolare il Difensore Civico, senza limiti del segreto d'ufficio, ha il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiedere ed ottenere il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da loro ricavabili. La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti richiamati od appartenenti al medesimo procedimento.
2. Le notizie, le informazioni, la consultazione ed il rilascio di copie richieste dal Difensore Civico sono forniti senza spesa, con la massima completezza, esattezza e celerità.
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, secondo le norme di legge, anche dopo la cessazione dalla carica.

#### **Art 5** **Inadempienze**

1. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco e al Segretario comunale, per l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare, i casi di funzionari che ostacolano, ritardano, impediscono l'esercizio delle sue funzioni o che non attuano quanto da lui indicato.
2. Il Sindaco comunica al Difensore Civico, entro 60 giorni, le decisioni adottate in sede di procedimento disciplinare o i motivi per i quali non è stato avviato il procedimento stesso.

#### **Art 6** **Conclusione dell'intervento**

1. Il Difensore Civico esperiti tutti gli interventi informa il richiedente dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione.
2. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, lo informa per iscritto delle possibili azioni che lo stesso può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.

#### **Art.7** **Rapporti con gli organi**

1. Il Difensore Civico invia al presidente del Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, segnalando casi riscontrati di ritardi, disfunzioni od omissioni, e formulando eventuali proposte o indicando specifiche iniziative per innovazioni organizzative e/o amministrative. La relazione viene inviata anche al Sindaco, alla Giunta, ai capigruppo consiliari, ai presidenti di circoscrizione, al Segretario Generale, al Direttore Generale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale fissa la data della seduta di consiglio, da tenersi non oltre il 30 aprile, in cui sarà discussa la relazione stessa; a tale seduta di consiglio è tenuto a partecipare il Difensore Civico.
3. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio.

4. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposita relazione al Sindaco e al Consiglio comunale, tramite il Presidente, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
5. Il Difensore Civico può essere convocato anche su propria richiesta per specifiche audizioni, dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco e dalle Commissioni consiliari.

#### **Art. 8**

##### **Ufficio del Difensore civico**

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede possibilmente presso il palazzo comunale od in altro edificio, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità d'accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico si avvale di un proprio ufficio costituito da apposito locale e da personale comunale adeguato e qualificato all'espletamento della funzione, assegnati con deliberazione della Giunta e ratificati dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'entrata in vigore della suddetta delibera.
3. L'ufficio è organizzato in base alle disposizioni impartite dal Difensore Civico stesso secondo chiari criteri di trasparenza ed efficienza amministrativa.
4. Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto per i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle mansioni.
5. Tutti gli oneri sono sostenuti dal comune, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio comunale. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore Civico redige una motivata relazione previsionale e concorda con il Sindaco lo stanziamento previsionale di bilancio per l'anno successivo.
6. L'Ufficio del Difensore Civico è aperto nei giorni di apertura degli Uffici comunali. Il Difensore Civico fisserà il suo orario con una presenza di almeno due volte la settimana per il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni, garantendo la propria disponibilità a ricevere i cittadini negli orari di più facile accesso per gli stessi previo appuntamento telefonico.

#### **Art. 9**

##### **Indennità di carica**

Al Difensore Civico è assegnata un'indennità mensile di carica pari al 25% di quella prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di Segrate.

#### **Art. 10**

##### **Elezioni del Difensore Civico**

L'elezione del Difensore Civico avviene secondo le norme previste dall'Art. 61 dello Statuto, integrate dal presente regolamento. Il Consiglio Comunale, almeno trenta giorni prima dalla data della scadenza del mandato del Difensore Civico in carica o entro trenta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza della carica o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, delibera con proprio atto, l'emanazione del bando per l'elezione del Difensore Civico, gli atti conseguenti sono di competenza della Giunta e degli uffici e saranno attuati in coerenza con quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

#### **Art. 11**

##### **Requisiti per l'elezione**

1. Sono eleggibili alla carica di Difensore Civico tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) Siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica,
  - b) Abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale:
  - c) Abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età;
  - d) Offrono la massima garanzia d'indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
2. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nelle dichiarazioni del candidato da allegare alla domanda, con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.
3. Di norma costituisce titolo preferenziale la laurea in materie giuridico amministrative.
4. Il candidato deve espressamente dichiarare nella domanda d'ammissione che non sussistono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità.

## **Art. 12** **Emanazione del Bando**

Il bando emanato dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

1. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando;
2. La candidatura alla carica di Difensore Civico è presentata in carta libera, nel rispetto delle norme di semplificazione amministrativa, da ciascun candidato e deve essere corredata:
  - a) Da un curriculum vitae in relazione ai requisiti richiesti dall'Art. 11;
  - b) Da una dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità;
3. Le domande sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e depositate presso la Segreteria Generale per l'istruttoria di rito e l'esame sotto il profilo formale. Entro cinque giorni dalla scadenza del bando, il Segretario Generale trasmette tutte le domande pervenute, accompagnate singolarmente dal proprio parere tecnico, al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia delle domande pervenute ai capigruppo e fissa, d'accordo con la conferenza dei capigruppo, la data di convocazione del Consiglio comunale, con all'O.d.G.: "Elezione del Difensore Civico comunale".

## **Art 13** **Entrata in carica**

Entro 5 giorni dall'esecutività della delibera consiliare il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico e lo invita a partecipare alla seduta del Consiglio comunale, che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni, durante la quale egli dovrà dichiarare di accettare la nomina e prestare giuramento secondo la seguente formula: *"Dichiaro di accettare la nomina a Difensore Civico e giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, ivi compreso lo Statuto Comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del bene pubblico"*.

## **Art. 14** **Casi d'esclusioni**

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:

Chi incorre in una delle cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale o a sindaco.

1. Chi ricopre cariche elettive politiche di qualunque livello.
2. Chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni incarichi in partiti politici a qualunque livello
3. Chi è stato candidato a qualunque livello alle elezioni del consiglio in carica.
4. Chi ha subito condanne penali.
5. I dipendenti comunali e gli ex dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro da meno di cinque anni.
6. I ministri di culto.
7. È altresì incompatibile con la carica di Difensore Civico chiunque abbia un'attività, impiego o incarico che, in concreto, determini un conflitto di interessi con la funzione.

### **Art. 15** **Cessazione dalla carica**

Il Difensore Civico cessa dalla carica:

1. Per revoca per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale sulla base di una mozione firmata da un terzo e votata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Per dimissioni, esse sono presentate per iscritto dal Difensore Civico e indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Difensore Civico resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Per decadenza quando si verifica anche durante la carica almeno uno dei casi previsti dall'Art. 12.
4. Per morte o inabilità alle funzioni conseguente ad invalidità permanente.

### **Art. 16** **Disposizioni finali**

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore, il presente regolamento e gli Art. 60/65 dello Statuto, nonché gli eventuali aggiornamenti saranno divulgati alla cittadinanza con ogni mezzo idoneo che consenta la massima diffusione. Essi sono inoltre inviati in copia ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali ai dirigenti delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune e dei consorzi ai quali il Comune partecipa, alla stampa.